



TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI

Il Presidente

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.1.2026 ed all'esito dell'audizione delle parti

RILEVA

1. l'avv. Carnevale:

- 1.1. ha rappresentato di essere stata designata, dal Presidente del Tribunale di Castrovillari, arbitro nella controversia insorta tra *Parte_1* e *Pt_2* [...] per la nomina del liquidatore della *Parte_3* [...] ”, definita con pronuncia dell'8.10.2024;
- 1.2. ha rappresentato che il pagamento delle competenze liquidate nel lodo arbitrale, dedotto l'acconto versato, non era stato ancora corrisposto dalle parti;
- 1.3. Ha richiesto di dichiarare la congruità delle spese e onorari siccome liquidati nella sentenza del lodo arbitrale dell'8.10.24, e/o comunque determinare l'ammontare degli onorari spettanti all'arbitro, con ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti in solido.

2. *Parte_3*, nel costituirsi in giudizio:

- 2.1. ha eccepito l'inammissibilità della procedura di cui all'art. 814 comma 2 cpc all'arbitrato irrituale sostenendo che il compenso dovuto agli arbitri irrituali

- non si connota come spesa ma come debito “ex mandato”, per il cui inadempimento può essere promosso un ordinario giudizio di cognizione;
- 2.2. ha evidenziato, in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso per l'arbitro ed il segretario, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente rispetto ad eventuali crediti spettanti al segretario;
- 2.3. ha eccepito l'infondatezza della determinazione del compenso dell'arbitro e del segretario nella misura indicata nel lodo irrituale dell'8.10.24, perché fatta in violazione dei parametri di cui all'art. 10 Dm 55/2014, applicabili in ragione della qualifica professionale dell'arbitro (avvocato).
- 2.4. In particolare, ha ritenuto che la causa presentasse un grado medio di complessità e che il compenso dell'arbitro fosse pari a € 4.253,00, da porre in parti uguali sui due soci, con la conseguenza che il 50% gravante sul sig. **Pt_1** era pari a € 2.126,50, non suscettibili di maggiorazione del 15% (a parte gli accessori come per legge).
- 2.5. Ha ritenuto, altresì, che non spettassero all'arbitro avvocato, sul compenso, le Spese Generali di cui all'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, atteso che l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ. prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. “borsuali” cioè a quelle effettivamente sopportate e documentabili;
- 2.6. Ha eccepito, inoltre, la non applicabilità, nel caso di specie, dei maggiori compensi previsti per gli affari di “alta complessità” non ricorrendo questioni di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale.
- 2.7. Ha eccepito, poi, la nullità della nomina del segretario ritenendo illegittima sia la nomina del segretario che la determinazione del lodo irrituale e la non

applicabilità della tariffa forense per la liquidazione in favore del segretario attesa la natura amministrativa e non forense dell'attività espletata.

- 2.8. Ha richiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, di accertare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente rispetto al compenso asseritamente spettante al segretario, ed, in via subordinata di ritenere nulla dovuto alla ricorrente e all'avv. V. Di Sanzo, a fronte delle somme già loro versate dal sig. *Parte_4* rispettivamente nella misura di € 3.715,52 quanto alla prima e di € 1.857,38, quanto al secondo o di disporre la compensazione di ogni eventuale credito riconosciuto alla ricorrente (e, di riflesso, anche all'avv. V. Di Sanzo) in questo procedimento, con le somme già versate dal sig. *Pt_4* [...] rispettivamente in ragione di € 3.715,52 quanto all'avv. Nadia Carnevale e di € 1.857,38 quanto all'avv. Di Sanzo Vincenzo.

OSSERVA

Ragioni di carattere logico-giuridico impongono di esaminare prioritariamente, seppur in via incidentale, la questione relativa alla natura di lodo rituale o irrituale della pronuncia emessa dall'arbitro che condiziona l'ammissibilità della domanda non essendo possibile applicare il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale. (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7623 del 31/03/2006.)

Al riguardo rileva il decidente che, come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte (Cassazione 21059/2019) *“il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione*

amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass. n. 7198 del 2019, n. 23629 del 2015).

Al fine di distinguere tra arbitrato rituale e irrituale, quindi, “occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni (Cass. n. 11313 del 2018).

Nell'individuare i corretti criteri interpretativi la Suprema Corte ha precisato che “ai fini del discrimine tra le due figure, si è ritenuto che non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.), né la previsione di esonero degli arbitri da “formalità di procedura” (previsione non incompatibile con l'arbitrato rituale, a norma dell'art. 816 c.p.c.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine ad una “controversia” (Cass. n. 833 del 1999; in tema di “arbitrato rituale di equità” Cass. n. 10805 del 2014).

In ogni caso, ha ulteriormente precisato la Corte, che “il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di

sentenza giudiziaria (Cass. n. 6909 de 2015), non essendovi elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti.”

Nel caso di specie la clausola arbitrale prevista dall'art. 19 dello statuto prevedeva che *“la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto sociale, sarà rimessa, su istanza di una delle parti, al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale competente.”*

Alla luce dei principi su enunciati, non potendosi desumere con chiarezza l'intenzione di devolvere la decisione ad un arbitro irrituale, trova applicazione il criterio residuale suggerito dalla Suprema Corte secondo cui il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.

Ritenuto il lodo “rituale”, risulta, pertanto, infondata l'eccezione, sollevata da parte resistente, di inammissibilità della domanda formulata dall'Avv. Carnevale in ordine alla liquidazione dei compensi ex art. 814 comma 2 cpc.

Sempre in via preliminare rispetto alla valutazione di merito relativa alla quantificazione dei compensi dovuti per l'attività svolta in occasione dell'arbitrato occorre delibare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'avv. Carnevale in ordine ai compensi e richiesti per l'attività svolta dal segretario.

Appare opportuno, al riguardo, precisare la posizione del segretario nell'ambito della procedura arbitrale atteso che *“nell'arbitrato convenzionale, il segretario del collegio (diversamente da quanto accade nell'arbitrato necessario previsto per alcuni contratti della P.A., ove la presenza del segretario risulta espressamente prevista e regolata: art.45 d.P.R. n.1063 del 1962) è direttamente nominato dai componenti del collegio stesso, in ragione di una loro soggettiva valutazione della necessità di avvalersi di un ausiliario per*

l'espletamento delle attività certificative, esecutive e organizzative funzionalmente collegate a quelle del collegio, onde è con i predetti componenti che si instaura il relativo rapporto di prestazione d'opera intellettuale, rapporto del tutto estraneo a quello instaurato tra le parti litiganti e gli arbitri. Ne consegue che l'importo della spesa per il segretario, costituente esborso affrontato per il funzionamento del collegio (e riconoscibile nei limiti in cui esso sia ritenuto necessaria), può essere liquidata soltanto agli arbitri, e non direttamente al segretario (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10141 del 26/05/2004).

Alla luce dei principi che precedono quindi, le mansioni di mera assistenza svolte dal segretario, sebbene rilevanti ai fini della determinazione delle spese rimborsabili, “*non consentono anche la partecipazione dei medesimi allo speciale procedimento previsto dalla citata disposizione, che espressamente riserva ai soli arbitri la facoltà di ricorrere al presidente del tribunale, nel caso in cui le parti non abbiano accettato la liquidazione del compenso da questi stessi determinata.*” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15820 del 12/06/2008).

Ne consegue che anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'avv. Carnevale rispetto alla richiesta di liquidazione dei compensi per il segretario risulta infondata.

Passando ad esaminare il merito della domanda, incentrata sulla liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri, occorre rilevare, anzitutto, che l'art. 814 comma 2 cpc prevede che l'ammontare delle spese e dell'onorario sono liquidate dal Presidente del tribunale su istanza dell'arbitro quando gli stessi abbiano provveduto direttamente alla liquidazione che non sia stata accettata dalle parti.

Parte resistente ha contestato l'ammontare ed i parametri per la liquidazione sia degli onorari dell'arbitro sia del compenso del segretario.

In ordine al primo profilo giova rilevare che poiché l'arbitro nominato risulta essere avvocato la liquidazione dovrà essere effettuata sulla base della tariffa professionale (*In tema di arbitrato spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in*

base alla tariffa professionale forense, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi. Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11963 del 13/04/2022)

L'oggetto dell'arbitrato riguardava la maggioranza richiesta per la nomina del liquidatore da parte dell'assemblea ed il valore non risultava determinabile trovando applicazione, conseguentemente, l'art. 21 comma 7 del DM 55/2014 come successivamente modificato dal DM 147/22 a tenore del quale “ *gli affari di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000*”

Nel caso di specie l'attività svolta ha riguardato la controversia in ordine alla possibilità di procedere alla nomina del liquidatore, ha richiesto sostanzialmente l'esame di una sola questione giuridica, sicuramente di rilievo ma che non può connotare l'affare di particolare complessità sì che il parametro da utilizzare risulta lo scaglione da € 52.0000 ad € 260.000 come indicato, in via ordinaria, dalla predetta norma.

Ai sensi dell'art. 26 il compenso dovuto sulla base del suddetto scaglione di riferimento corrisponde a € 7.439,00.

Sulla predetta somma, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente, non sono dovute le cd “spese generali” alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “*La liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali" (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt.90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili "tout court" i*

principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. "forfettarie" (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata. (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 05/02/2003)

In ordine al secondo profilo relativo al rimborso spese per il segretario, richiamati i principi su enunciati, e ribadito che “ *l'importo della spesa per il segretario, costituente esborso affrontato per il funzionamento del collegio (e riconoscibile nei limiti in cui esso sia ritenuto necessaria), può essere liquidata soltanto agli arbitri, e non direttamente al segretario*”, in assenza di un parametro cui commisurare l'attività svolta, comunque necessaria per assicurare l'espletamento delle attività certificative, esecutive e organizzative idonee a garantire lo svolgimento dell'arbitrato, tenuto conto dell'attività, delle sedute svolte e degli adempimenti connessi appare equo commisurare forfettariamente tale tipo di spesa al 20% dell'onorario dell'arbitro e, quindi, ad € 1487.8 oltre accessori di legge.

Avuto riguardo al parziale accoglimento della domanda ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti nella misura del 50% le spese del presente giudizio e per porre, il restante 50% di dette spese, liquidate nell'intero in € 125 per spese ed € 2.833,00 per compensi, a carico delle parti resistenti in solido.

P.Q.M

In parziale accoglimento della domanda liquida in favore dell'avv. Carnevale € 7439.00 oltre accessori di legge ed € 1.487.8 oltre accessori di legge per le spese relative all'incarico conferito al segretario.

Dichiara compensate tra le parti, nella misura del 50%, le spese del presente giudizio e pone il restante 50% di dette spese, liquidate nell'intero in € 125 per spese ed € 2.833,00 per compensi, a carico delle parti resistenti in solido.

Castrovillari, 9 febbraio 2026

Il Presidente
Massimo Lento